



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 27/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO	Consigliere	Presente
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
FERRARI MARIO	Consigliere	Assente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Ferrari Mario.

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig.ra Curti Jessica.

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Miselli Silvia tramite collegamento in videoconferenza e gli assessori Farina Laura, Benassi Daniele, Roncarati Alessia e Amarossi Valeria.

Nella presente delibera non viene riportato il processo verbale della discussione per il quale si fa rinvio alla registrazione della seduta odierna, così come previsto dall'art. 56 comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 28 del 23/03/2023.

L'integrale trascrizione del dibattito sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna.

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone che "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";
- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine [...]*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30/12/2021, n. 228 –introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25/02/2022 e modificato dall'art. 43 comma 11 del DL 17/05/2022, n. 50 – prevede che, **a decorrere dal 2022**, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147), **i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.** In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
- l'art. 1 comma 775 della Legge 197/2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con propria deliberazione n. 45 del 21 luglio 2014 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 74 del 28 luglio 2015, n. 26 del 30 marzo 2017, n. 4 del 13 febbraio 2018, n. 55 del 30 luglio 2020, n. 47 del 30.06.2021 e n. 43 del 31.05.2022;

CONSTATATO CHE con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 ARERA, l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022) al fine di accrescere la qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti nonché alle procedure di sportello;

DATO ATTO CHE i principali obblighi previsti dalla delibera ARERA riferibili alle attività di sportello afferiscono a: 1) attivazione, variazione e cessazione del servizio; 2) reclami, richieste scritte di informazione di rettifica degli importi addebitati; 3) punti di contatto con l'utente; 4) modalità e periodicità del pagamento; 5) rateizzazione, rettifica degli importi addebitati; 6) Obblighi di registrazione e comunicazione;

EVIDENZIATA la necessità di recepire a livello regolamentare - entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025- le prescrizioni di cui sopra, affinché le stesse trovino applicazione dal 01 gennaio 2023;

ESPLICITATO CHE la struttura del Regolamento, precedentemente approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 31.05.2022 ,al fine di essere conforme a quanto stabilito da ARERA, è stata di conseguenza modificata apportando le maggiori modifiche sotto definite:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- riforma dell'intero articolo 14 "Dichiarazioni", in particolare è stato variato il termine della presentazione della dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo;
- inserimento ex novo dell'articolo 19 "Reclami e richieste scritte di informazioni di rettifica degli importi addebitati" (tale modifica ha conseguentemente alterato l'indice del regolamento);
- modifica dell'articolo 13 "Riscossione" con specificazione che l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata;
- modifica dell'articolo 16 "Rimborsi e compensazioni";
- modifica dell'articolo 18 "Dilazione del pagamento" dove vengono riviste le soglie per accedere alla rateizzazione degli avvisi bonari;
- modifica dell'articolo 7 bis "Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico" variando il periodo minimo di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico non inferiore a due anni come previsto dall'art.238 comma 10 del D.Lgs. n.152/2006 e sm.i.;

SOTTOLINEATO CHE per quanto riguarda il Comune di Casalgrande è stato esplicitamente inserito al comma 7 art. 14 la seguente disposizione "Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa";

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di aggiornare il suddetto Regolamento TARI per dare attuazione alla disciplina sopra citata;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, in cui vengono indicate le modifiche proposte, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A);

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse la proposta di modifica al suddetto regolamento;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore Entrate, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 12 – Astenuti: 4 (il gruppo consiliare “PD”)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 1 (il Consigliere comunale Bottazzi Giorgio del gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”)

DELIBERA

- 1 DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le modifiche al “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)” allegato alla presente deliberazione, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A) e il relativo testo definitivo aggiornato (allegato B);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 2 DI DARE ATTO che gli allegati di cui al punto precedente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3 DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023;
- 4 DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;
- 5 DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Entrate la tempestiva pubblicazione ai sensi della normativa vigente;
- 6 DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 12 - Astenuti: 4 (il gruppo consiliare "PD")

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 1 (il Consigliere comunale Bottazzi Giorgio del gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle")



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA